



COMUNE DI CUCEGLIO

Città Metropolitana di Torino
Via Regina Margherita n° 9 – 10090 – CUCEGLIO
Tel. 0124.32012 / 0124.329122 - Fax 0124/492921
E-mail: cuceglio@canavese.it
cuceglio@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale e Partita Iva 02143010011

Decreto sindacale n° 3/2025 del 23 luglio 2025

OGGETTO: NOMINA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (AREA TECNICA)

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Cuceglio non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 21 del Ccnl del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16/11/2022;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Considerata la necessità di affidare il servizio dell'Area Tecnica (Lavori Pubblici, Manutenzioni, Edilizia Privata) al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Decreto;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", il quale prevede, tra l'altro, che i responsabili di posizione organizzativa (ora titolari di incarichi di Elevata Qualificazione), possono essere individuati nell'ambito dei dipendenti dell'Ente inquadrati nella categoria più elevata presenti nel Comune;

Richiamato il verbale del 1° luglio 2025, avente ad oggetto la pesatura delle Elevate Qualificazioni, redatto dal Nucleo di Valutazione, sig. Emanuele Lesca;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale di Cuceglio n. 29/2025 e di Barone Canavese n. 14/2025, esecutive, con le quali è stata approvata la convenzione tra i due citati Comuni per il distacco parziale e temporaneo, ai sensi dell'art. 23 del Ccnl 16/11/2022, dell'Ing. Francesco Giuseppe Anastasi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cuceglio;

Dato atto che la suddetta convenzione, all'art. 2, comma 3, prevede che l'Ing. Anastasi svolga 18 ore/sett.li presso il Comune di CUCEGLIO e 18 ore/sett.li presso il Comune di Barone Canavese, distribuite secondo l'articolazione concordata tra i due Enti;

Acclarato che la suddetta convenzione ha durata dal 1° maggio 2025 al 1° maggio 2030;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DECRETA

1. di nominare Responsabile dell’Area Tecnica il dipendente Anastasi Francesco Giuseppe, Istruttore Direttivo Tecnico, Area dei Funzionari, **a decorrere dalla data odierna sino al termine del mandato amministrativo 2021/2026**, conferendo allo stesso un incarico di Elevata Qualificazione relativo all’Area Tecnica (Lavori Pubblici, Manutenzioni, Edilizia Privata);
2. di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di Elevata Qualificazione in oggetto, nonché, sussistendone i presupposti, anche dei compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 20 del CCNL Funzioni Locali del 22/11/2022, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;
4. che il compenso spettante al dipendente sia determinato come segue:
 - a. retribuzione di posizione: euro 5.000,00 (parametrati all’orario di lavoro effettivamente svolto presso il Comune di Cuceglio);
 - b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022;
5. di dare atto che il presente incarico potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta Comunale o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano delle performance o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati nei contratti collettivi di lavoro;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. di inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente.

Cuceglio, lì 19 luglio 2025

IL SINDACO

Iuculano Mamao Antonino

f.to in originale

Per accettazione

Anastasi Francesco Giuseppe

f.to in originale